

N. 214/2000 SENT. COLL.
N. 2395/99 RAC.
N. 24489 CRON.
N. 2983 REP.



N. 2395/99 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
- Sezione Fallimentare -

composto dai Signori Magistrati

dott. Sebastiano Albanese	Presidente
dott. Giuseppe Greco	Giudice rel.
dott. Giancarlo Giusti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento relativo alla domanda di omologazione del concordato preventivo aperto con decreto del Tribunale di Reggio Calabria a seguito di ricorso, depositato in data 22.02.1999, modificato ed integrato da quello depositato il 22.07.1999, da parte di Dascola Grazia, titolare della impresa individuale denominata «Azienda Avicola S. Lucia», con sede in Reggio Calabria, contrada Carrabati di Ravagnese.

CONCLUSIONI DELLE PARTI


All'udienza del 7 dicembre 1999 il Commissario Giudiziale, dott. Antonino Dattola, così precisava le conclusioni: «Voglia l'Onorevole Tribunale, accertata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato proposto dalla signora Dascola Grazia; accertata la regolarità della procedura; valutata la convenienza economica per i creditori; verificato il raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge; valutata la serietà delle garanzie offerte; considerata la



fer



*Labola Red. 11/11/2000
24-10-2000 o 28.*



meritevolezza della condotta serbata dalla debitrice in relazione alle cause che hanno condotto al dissesto dell'impresa da lei gestita; voglia, tutto ciò valutato, omologare il concordato preventivo proposto dalla debitrice Dascola Grazia alle condizioni previste nelle proposte del 22/2/99 e 22/7/99».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria il 22.02.1999, successivamente integrato e modificato in data 22.07.1999, Dascola Grazia, titolare dell'impresa individuale denominata «Azienda Avicola S. Lucia» chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale di Reggio Calabria, ritenuta la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge come condizioni per l'ammissione, dichiarava, con decreto del 23 luglio 1999, aperta la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori; contestualmente nominava il Giudice Delegato e il Commissario Giudiziale.

Con lo stesso decreto il Tribunale ordinava alla ricorrente il deposito della somma di lire 70.000.000 necessaria per la procedura, e disponeva la convocazione dei creditori negli uffici della Sezione Fallimentare per il giorno 3.11.1999.

Il Commissario Giudiziale in data 20 settembre 1999 procedeva alla erezione dell'inventario presso la sede dell'azienda; successivamente procedeva alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori e comunicava, con raccomandata, ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dell'adunanza di cui all'art. 171 L.F. e le proposte della debitrice. In data 30.10.1999

il Commissario Giudiziale depositava in Cancelleria la propria relazione.

All'udienza del 3 novembre 1999 il Commissario Giudiziale illustrava la sua relazione e le proposte definitive avanzate dalla Sig. Dascola.

All'udienza predetta l'avv. Grillo, nell'interesse del Gruppo Banca Commerciale Italiana S.p.a., depositava dichiarazione di credito per lire 422.724.779, in via chirografaria, oltre interessi. L'avv. Milasi, difensore della debitrice, depositava copia di intimazione di pagamento comunicata a quest'ultima da parte del Sig. Messineo Giuseppe per lire 90.504.337.

Indi la Sig. Dascola contestava il debito, di lire 22.615.231, nei confronti della Banca Commerciale Italiana S.p.a, sostenendo di essere estranea al rapporto obbligatorio.

Il Giudice Delegato, dopo aver rilevato che il credito nasceva da richiesta di concessione di fido in favore di Bruciafreddo Mario sottoscritta per «coobbligazione solidale» dalla debitrice Dascola Grazia, ammetteva provvisoriamente il credito per intero ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze.

La debitrice contestava, inoltre, il credito asseritamente vantato dalla curatela del fallimento della Selegg S.p.a. in quanto questo nasceva dai medesimi titoli rilasciati dal Sig. Bruciafreddo in favore della Selegg S.p.a. e da questi ceduti alla Banca Popolare Friuladria S.p.a.

Il Giudice Delegato, dopo aver constatato che i crediti fatti valere dalla curatela sopradetta e dall'istituto di credito scaturivano dal medesimo rapporto obbligatorio, e avendo rilevato che entrambi i

Rm



suddetti creditori avevano manifestato, per iscritto, il loro consenso sulla proposta di concordato, ammetteva provvisoriamente, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze esclusivamente il credito vantato dalla curatela del fallimento della Selegg S.p.a.

Si procedeva, quindi, all'indicazione degli ulteriori crediti risultanti dalle scritture contabili della impresa gestita dalla debitrice.

Su richiesta della Sig. Dascola, il Giudice rinviava la prosecuzione delle operazioni all'udienza del 10 novembre 1999.

Alla predetta udienza, ammessi al voto i creditori chirografari, e raccolte le dichiarazioni di voto fatte pervenire dai creditori (Monaldi A. & R. s.r.l.; Gruppo Comit; G.A.M.A S.a.s.; Curatela del Fallimento della Selegg S.p.a; Graffieti Giorgio; Maia s.a.s.; Mignini S.p.a; Monaldi Alimentare s.r.l.; Omfaz s.r.l.; Stronati Alfio e Messineo Giuseppe) si dava atto che tutti creditori votanti avevano manifestato la loro adesione alla proposta concordataria e che i rispettivi crediti ammontavano a lire 1.853.904.097.

Con ordinanza, in data 23 novembre 1999, il Giudice Delegato, riscontrato il raggiungimento delle maggioranze, numerica e per somma, prescritte dall'art.177 L.F., fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 7.12.1999.

A tale udienza il Giudice Delegato, rilevata la superfluità di procedere alla istruzione della causa, in assenza di opposizioni, invitava il Commissario Giudiziale a precisare le conclusioni; questi concludeva come da verbale.

Il Giudice Delegato, quindi, disponeva che la causa fosse ritenuta



in decisione dal Tribunale in composizione collegiale allo spirare di giorni venti, decorrenti da quella udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le condizioni previste dalla legge, ai fini della ammissibilità alla procedura di concordato preventivo, sono state pienamente rispettate, così come accertato con decreto di questo Tribunale del 22.07.1999.

La impresa di cui è titolare Dascola Grazia è iscritta nel registro delle imprese da oltre un biennio; per la stessa durata di tempo la debitrice ha tenuto una regolare contabilità; nei cinque anni anteriori alla presentazione della proposta concordataria non è stata dichiarata fallita né ha mai richiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Rileva, inoltre, il Tribunale che la presente procedura si è svolta in piena osservanza delle disposizioni di legge in materia e che le maggioranze previste dagli artt. 177 e 178 L.F. sono state raggiunte, così come accertato dal Giudice Delegato nell'ordinanza del 23.11.1999.

Invero hanno votato a favore della proposta concordataria tutti i creditori votanti il cui credito (di lire 1.853.904.097) ammonta ad oltre i 2/3 della totalità dei crediti ammessi al voto (pari a lire 2.746.675.767).

Ritenuti sussistenti i requisiti formali e procedurali richiesti ai fini della omologazione del concordato preventivo, spetta al Collegio valutare, nel merito, la sussistenza degli ulteriori requisiti e cioè la convenienza economica per i creditori del concordato; la sufficienza dei beni per il pagamento di almeno il

40% dell'ammontare dei crediti chirografari, nonché il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti muniti di una causa legittima di prelazione; la meritevolezza della debitrice.

Circa la convenienza economica del concordato osserva il Tribunale che la proposta concordataria appare sicuramente vantaggiosa per i creditori.

Invero i beni immobili oggetto della cessione ai creditori consistono nei seguenti cespiti:

PROPRIETA' 100%

Tipo	Partita	Sez	Fogl.	Part. II a	Sub	Indirizzo	Categ.	Van/M q
Fabb.	1022522	GNA	14	1016	4	Via Abate S. Elia di Ravagnese	A/3	6,5
					5	Via Abate S. Elia di Ravagnese	A/3	6,5
					6	Via Abate S. Elia di Ravagnese	A/3	8,5
Fabb.	1022522	GNA	3	781	24	Via Maldariti	A/3	7
					25	Via Maldariti	A/3	5,5
					26	Via Maldariti	A/3	5,5
Terr.	13466		17	8		(sul terreno sorgono n.5 capannoni e un fabbricato due piani fuori terra)		
				97				
				98				
				99				
				155				
				156				
Terr.	12014		14	844		(divenuta n.1459 intestata catastalmente Laganà D.co)		
				848		(intestata catastal. Zagarella/Rognetta)		



14534

1373

1375

1366

1406

Fabb. 1011648	GNA	14	1008	2	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	C/2	73mq
				3	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	C/2	66mq
				4	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	C/6	50mq
				5	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/2	10
				6	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				7	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				8	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				9	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				10	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				11	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				12	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				13	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	6
				14	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	A/3	5
				15	Via Abate S. Elia Trav. Priv.	last.sol are	

Terr. 16435 14 1008



PROPRIETA' 1/3

Terr. 14082 3 1520

Fabb. 1039839	GNA	3	1520	3	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				4	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				5	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				6	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				7	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				8	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				9	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				10	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				11	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
				12	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione

13	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
14	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
15	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
16	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
17	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
18	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
19	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
20	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
21	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
22	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
23	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
24	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione
25	Maldariti, Via Ravagnese	In costruzione

La soluzione prospettata dalla debitrice consiste nella cessione, *pro solvendo*, ai creditori di tutti i beni esistenti nel di lei patrimonio. Ritiene il Collegio che mediante l'esecuzione del concordato sia possibile pervenire in tempi relativamente ravvicinati al soddisfacimento integrale dei crediti assistiti da una causa legittima di prelazione e nella percentuale minima del 40% dei crediti chirografari.

Lo svolgimento di una procedura fallimentare a carico della debitrice, per contro, richiederebbe, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, un rilevante lasso di tempo prima di pervenire al compimento delle operazioni liquidatorie e di ripartizione dell'attivo realizzato; tali attività dovrebbero, infatti, essere precedute da quelle, particolarmente complesse, connesse all'accertamento del passivo.

Quanto al giudizio sulla sufficienza dei beni costituenti il patrimonio della debitrice a far fronte agli obblighi nascenti dal concordato il Collegio ritiene condivisibile la stima elaborata dal

Commissario Giudiziale.

Questi ha valutato l'attivo ricavabile dal patrimonio della Sig. Dascola in lire 4.074.324.673, come segue determinato:

* impianti, macchinari e attrezzature	lire	179.000.000
* terreni e fabbricati	lire	2.924.714.323
* mobili	lire	11.000.000
* avviamento	lire	800.000.000
* crediti	lire	159.610.350

TOTALE

4.074.324.673

A tali valori il Commissario è pervenuto riducendo del 10% il valore degli immobili risultante dalla stima effettuata nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria (proc. n. 74/93 RGES) dal consulente d'ufficio.

Il Tribunale non condivide la stima relativa al valore di avviamento. Invero, da quanto emerge dalla consulenza di parte, a firma del dott. Candeloro Lia, la capacità reddituale della impresa già dall'epoca della morte, del Sig. Bruciafreddo Mario coniuge della debitrice, avvenuta nel 1993, ha risentito della incapacità di «seguire l'ascesa della domanda». D'altra parte il suddetto tecnico non ha fornito alcun dato in ordine al volume di affari, agli utili, ai costi d'impresa, di tal che la stima dell'avviamento dell'azienda appare generica e immotivata.

Ne consegue, che ove pure il valore di avviamento dell'azienda di proprietà della debitrice sia uguale a zero, la stima complessiva delle attività così come risulta dalla relazione

depositata dal Commissario Giudiziale appare sostanzialmente condivisibile.

Il passivo, accertato dal Commissario Giudiziale, ammonta a lire 3.642.923.212, così suddiviso:

* debiti privilegiati	lire	312.256.639
* debiti chirografari	lire	3.330.666.573
-----TOTALE		3.642.923.212

Sulla base di tali valori dall'esecuzione del concordato - valutati i costi della procedura pari a lire 200.000.000 - dovrebbe residuare una differenza attiva pari a lire 2.229.801.405. Ciò induce a prevedere che i creditori, ragionevolmente, saranno soddisfatti nella percentuale prevista dalla legge.

A tutto ciò va aggiunto che la Sig. Dascola è titolare della proprietà in ragione di un terzo, per averne accettato l'eredità, del patrimonio di Bruciafreddo Mario; tale patrimonio è costituito da un fabbricato a cinque elevazioni in corso di costruzione.

Con riferimento alla sussistenza del requisito della meritevolezza, intesa come idoneità della condotta serbata dall'imprenditore ad essere apprezzata favorevolmente, sia sotto il profilo etico che tecnico-professionale, a giudizio del Tribunale la debitrice è meritevole di essere ammessa al beneficio del concordato preventivo. Essa, invero, ha correttamente esposto al Tribunale la situazione economica e finanziaria in cui versa l'impresa.

In secondo luogo, dall'esame della contabilità aziendale, risulta che non siano state occultate poste attive né che siano state poste in essere operazioni in danno dei creditori.

Tra le cause del dissesto, individuate dal Commissario



Giudiziale, non figurano operazioni di grave imprudenza ovvero dissennate scelte imprenditoriali, di talché la condotta della imprenditrice non può in alcun modo considerarsi censurabile sotto il profilo etico o sotto il profilo professionale.

Ne consegue che ricorrendo tutti presupposti di legge il concordato preventivo, così come proposto dalla debitrice deve essere omologato.

Non essendo stata proposta alcuna opposizione, non si deve far luogo ad alcuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto con domanda presentata da Dascola Grazia, titolare dell'Azienda Avicola S. Lucia, corrente in Reggio Calabria, contrada Carrabati, con ricorso presentato il 22.02.1999, integrato e modificato da quello presentato il 22.07.1999, così provvede:

- 1) omologa il concordato di cui alla summenzionata proposta;
- 2) nomina liquidatore dei beni e delle attività ceduti ai creditori l'avv. Nicola Santostefano, del foro di Reggio Calabria;
- 3) nomina il Comitato dei creditori, chiamando a farne parte i seguenti creditori, in persona del loro legale rappresentante o di procuratore all'uopo nominato: 1) Banca del Sud S.p.a in qualità di Presidente; 2) Mignini S.p.a.; 3) Agroalimentari Monaldi & R. s.r.l.

4) dispone quanto segue per le modalità esecutive del concordato:

a) il Commissario Giudiziale sorveglierà sull'esecuzione del concordato e riferirà al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

b) il liquidatore procederà all'inventario ed alla presa in consegna dei beni ceduti ai creditori in presenza della debitrice e del Commissario Giudiziale; potrà, ove lo ritenga necessario, nominare un custode dei beni, anche nella persona del debitore, senza diritto a compenso;

c) alla vendita dei beni immobili il Liquidatore - dopo aver rinunciato agli atti relativi al procedimento (n.74/93 R.Es.) pendente davanti al Tribunale di Reggio Calabria a carico della debitrice previo intervento nella detta procedura - procederà, una volta acquisito il parere del Comitato dei creditori, sulla base della stima effettuata dall'arch. Domenico De Leo nell'ambito della citata esecuzione immobiliare nonché di una consulenza estimativa che commetterà ad un esperto relativamente ai beni non compresi nella consulenza disposta dal giudice dell'Esecuzione;

d) per la vendita il Liquidatore, dovrà effettuare almeno due tentativi di vendita con forme analoghe a quelle previste dagli artt. 576 e segg. c.p.c. e 108 L.F., applicando per il secondo incanto una riduzione del prezzo nella misura che concorderà con il Comitato dei creditori; eventuali successive vendite a trattativa privata dovranno essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato col parere favorevole del Commissario Giudiziale e del



- Comitato dei creditori;
- e) i capannoni industriali destinati a produzione avicola saranno venduti unitamente alle attrezzature e ai macchinari ivi esistenti;
- f) alla vendita degli immobili di cui la debitrice è proprietaria *jure successorio* il Liquidatore procederà soltanto dopo aver alienato i beni di esclusiva proprietà della debitrice stessa ed ove occorra per realizzare il soddisfacimento della percentuale concordataria;
- g) al fine di procedere alla vendita dei beni spettanti *pro quota* alla Sig. Dascola il Liquidatore dovrà esperire previamente un tentativo di scioglimento amichevole della comunione ereditaria e ove tale iniziativa rimanga frustrata promuoverà un giudizio di divisione ereditaria;
- h) nel caso che nel corso dell'esecuzione del concordato, risultasse l'impossibilità di soddisfare per intero le spese di procedura ed i crediti privilegiati ed in misura apprezzabile i crediti chirografari, il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore ne riferiranno tempestivamente al Tribunale per i provvedimenti di competenza;
- i) il Liquidatore dovrà tenere informato il Comitato dei creditori in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante riunioni collegiali da convocarsi almeno ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta debbansi concludere operazioni di particolare

rilevanza; alle riunioni suddette parteciperà anche il Commissario Giudiziale, che ne riferirà al Giudice Delegato;

l) il Liquidatore dovrà presentare al Giudice Delegato una relazione quadrimestrale sull'attività svolta, informandone il Commissario Giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso Giudice Delegato le sue osservazioni in merito; le relazioni del Liquidatore e del Commissario Giudiziale resteranno depositate in cancelleria e gli interessati potranno prenderne visione e, a loro spese, estrarne copia;

m) per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà preavvertire il Commissario Giudiziale ed il Comitato dei creditori, dandone anche notizia al Giudice Delegato almeno cinque giorni prima del perfezionamento di tali atti;

n) per quanto concerne l'accertamento dei crediti, il Liquidatore provvederà - entro sei mesi dalla accettazione della carica - a formare lo "stato passivo", dandone avviso al Commissario Giudiziale, al debitore ed a tutti i creditori, di guisa che il predetto stato passivo possa essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato dal Liquidatore) al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie; i creditori per i quali vi sia stata contestazione del credito o quelli che contestano lo stato passivo saranno singolarmente invitati a produrre i titoli

giustificativi dei loro crediti, in mancanza dei quali non potrà procedersi ai pagamenti di cui al successivo punto r);

o) le somme comunque riscosse dal Liquidatore saranno immediatamente versate in un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente al Commissario Giudiziale, al debitore, al presidente del comitato dei creditori ed al Giudice Delegato;

p) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal Giudice Delegato e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il Commissario Giudiziale ed il Giudice Delegato con relazioni da depositarsi quadrimestralmente; alla fine di ogni anno, inoltre, il Liquidatore depositerà in cancelleria un rendiconto corredato da una relazione sull'andamento della procedura, dal parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei creditori; dell'avvenuto deposito sarà data notizia al debitore ed ai creditori con assegnazione di un termine non inferiore a giorni quindici entro il quale gli interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni;



q) il Liquidatore, quando le disponibilità liquide saranno di ammontare tale da giustificare l'operazione, potrà provvedere a ripartirle tra i creditori concorrenti, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, mediante piani di riparto parziali, preventivamente sottoposti all'esame del Commissario

r) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico o assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto o) invierà direttamente agli interessati su richiesta del Liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco degli importi corrisposti;

s) prima della ripartizione finale dell'attivo, il Liquidatore depositerà in Cancelleria il conto della gestione e darà comunicazione dell'avvenuto deposito al Commissario Giudiziale, al Comitato dei creditori ed ai singoli creditori, assegnando un termine non inferiore a giorni quindici entro il quale ogni interessato potrà far pervenire le sue osservazioni al Commissario Giudiziale ed al Liquidatore che ne daranno notizia al Giudice Delegato; in caso di mancanza di contestazioni entro il suddetto termine, il conto si riterrà automaticamente approvato; nel caso vi siano contestazioni il Giudice Delegato fisserà una



udienza davanti a sé per la discussione del conto; ove, infine, non si addivenga ad un accordo, gli interessati dovranno promuovere ordinario giudizio di rendiconto e/o di responsabilità;

t) approvato il conto, il Liquidatore presenterà al Tribunale istanza di liquidazione del compenso e, quindi, procederà al riparto finale dell'attivo; eventuali acconti sul compenso finale del Liquidatore e del Commissario Giudiziale saranno disposti dal Tribunale su richiesta dei medesimi corredata del parere del Commissario Giudiziale o del Liquidatore e del Comitato dei creditori;

u) ove alcuni creditori aventi diritto al pagamento totale o parziale del credito risultino irreperibili, il Liquidatore provvederà a depositare le somme non riscosse su tanti libretti a risparmio nominativi da intestarsi a ciascun interessato per la somma spettante, presso l'istituto di credito di cui al punto o);

v) compiute le operazioni di ripartizione finale dell'attivo, il Liquidatore consegnerà al Commissario Giudiziale la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti e quest'ultimo relazionerà al Giudice Delegato sulla completa esecuzione del concordato;

z) ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato potrà essere data dal Giudice Delegato, sempre nell'ambito dei principi sopra fissati.

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Annunziata Calarco

[Handwritten signature]



Il Giudice estensore
[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria
il 21 OTT. 2000

Il Collaboratore di Cancelleria

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Annunziata Calarco

[Handwritten signature]

Handwritten calculations:
L. 250.000
L. 100.000
L. 10.000

L. 360.000



UFFICIO DELLE ENTRATE
REGGIO CAL

Registrato il 14 DIC. 2000 n. 3067 Serie *IV*

Corrisponde Lire *360.000*

IL DIRETTORE
IL CAPO DEL 1° REPARTO R
(A. MOREGOLLE)



E' copia conforme all'originale

transcritta
16-02-01



IL CANCELLIERE P.E.
(Annunziata Calarco)